

Allegato – schema di convenzione

COMUNE DI PESCIA

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese _____

TRA

L'Amministrazione Comunale di Pescia (di seguito concedente), P.I. 00141930479, rappresentata da _____ il/la quale dichiara di agire nel presente atto in qualità di Responsabile del Servizio _____ che interviene al presente atto per dare attuazione alla delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ e alla determinazione n. _____ del _____

E

La _____, C.F./P.I. _____
(di seguito concessionario) con sede a _____ in via _____
rappresentata dal/la sig./sig.ra _____
in qualità di Presidente e legale rappresentante

PREMESSO

Che il Comune di Pescia è esclusivo proprietario dell'immobile sito P.zza S. Francesco;

Che con deliberazione n. _____ del _____ la Giunta Comunale stabiliva di confermare la destinazione di utilizzo dell'immobile mantenendo l'esperienza avviata con l'offerta di una scuola di musica sul territorio comunale e contestualmente approvava lo schema di convenzione per la concessione in uso e la gestione della Scuola di Musica;

Che è intenzione del concedente destinare l'immobile, come da planimetria allegata, a sede della Scuola di Musica curata da _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – FINALITA'

La presente convenzione ha come finalità la collaborazione tra il Comune di Pescia e per la promozione e la diffusione della cultura musicale in ogni sua forma;

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione sono le azioni volte alla promozione della cultura musicale e in particolare:

- La promozione e la cura di percorsi di orientamento musicale rivolti a giovani e bambini, in collaborazione con le scuole presenti sul territorio;
- La realizzazione di concerti e interventi musicali;
- La conduzione di corsi formativi e di approfondimento musicale, accessibili a tutti i cittadini senza limiti di età;
- L'autonoma promozione di concerti, eventi musicali, seminari, workshop
- L'aumento della visibilità dell'operato e delle attività della Scuola di Musica.

ART. 3 – ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO

3.1 Il concessionario si fa carico di promuovere e curare la Scuola di Musica e a garantirne l'accessibilità alla generalità dei cittadini. A tal fine si impegna a:

- a) organizzare lezioni individuali o collettive di musica specifiche rivolte ad anziani, persone diversamente abili o in condizione di disagio sociale;
- b) garantire il funzionamento della scuola di musica. Il concessionario stabilisce le tariffe delle rette di frequenza e ne gestisce l'incasso. Il costo di partecipazione ai corsi viene stabilito con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
- c) garantire la funzionalità organizzativa e gestionale della scuola di musica, compresa la nomina e l'amministrazione del personale docente che sarà a totale carico del concessionario; il corpo docente dovrà essere composto da insegnanti diplomati presso un Conservatorio, oppure titolari di cattedre analoghe o superiori a quella in oggetto;
- d) attivare corsi di insegnamento e classi di strumento in relazione alle richieste di iscrizione;
- e) la formazione, l'attivazione e l'apertura dei corsi saranno concordati tra il Comune e il concessionario entro 15 giorni dall'inizio degli stessi;

3.2 Realizzare interventi musicali/concerti senza oneri per il Comune di Pescia:

- a) per intervento musicale si intende una o più esecuzioni musicali da svolgersi in forma itinerante o comunque all'aperto in spazi non appositamente attrezzati. Tali interventi dovranno svolgersi, se richiesti dell'Assessorato alla Cultura;
- b) per concerto si intende un'esecuzione musicale in un luogo attrezzato.

Tali concerti, da effettuarsi a cura di docenti o di studenti della scuola ritenuti particolarmente preparati e meritevoli, dovranno svolgersi secondo un calendario concordato con l'Assessorato alla Cultura.

E' inoltre facoltà dell'Assessorato alla Cultura richiedere ulteriori esecuzioni musicali, nel limite massimo annuo di n. 3, in occasione di cerimonie pubbliche, inaugurazioni, incontri, mostre in relazione all'importanza dell'evento.

3.3 Favorire la collaborazione con le Associazioni del territorio, riservando particolare attenzione alle associazioni di artisti locali che hanno un'analogha vocazione alla promozione della musica.

3.4 Di realizzare quanto dichiarato nella proposta progettuale di cui al punto 5 del bando.

ART. 4 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario:

- la custodia dell'immobile e delle sue pertinenze;
- l'apertura e la chiusura per l'accesso in occasione dei corsi, delle lezioni e di ogni attività della scuola;
- la pulizia quotidiana dei locali e delle aree di pertinenza, secondo la diligenza del buon padre di famiglia;
- la manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei locali e delle loro pertinenze;
- le spese di organizzazione;
- le spese relative agli insegnanti;
- le spese relative all'acquisto, noleggio e assistenza tecnica degli strumenti musicali ulteriori rispetto alla dotazione già in deposito nella scuola per la quale dovranno essere analogamente garantite manutenzione e assistenza tecnica.

Per tutta la durata della concessione il concessionario corrisponderà al Comune di Pescia un contributo annuo di € _____ comprensivo dell'utilizzo dell'immobile in uso esclusivo e delle utenze (energia, gas, acqua).

Le spese per la TARI sono a carico del concessionario

Entro il mese di novembre di ogni anno Il concessionario presenterò al Comune di Pescia il bilancio consuntivo relativo all'anno solare precedente.

ART. 5 – DIRETTORE DELLA SCUOLA

Il Direttore dovrà avere una adeguata esperienza e avere ricoperto incarichi pluriennali come direttore di scuole di musica.

Il Direttore dovrà assicurare lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- elaborare i programmi didattici e le produzioni didattico – artistiche della scuola, d'intesa con i docenti;

- garantire una efficace comunicazione con gli allievi e con le famiglie;
- garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e promuovere il loro potenziamento;
- verificare l'andamento generale della scuola;
- proporre iniziative e manifestazioni per lo sviluppo della cultura musicale;

ART. 6 – ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale si impegna:

- ad assegnare al concessionario l'immobile sito in P.zza S. Francesco (come da planimetria allegata) in uso esclusivo per tutta la durata della concessione;
- a sostenere la realizzazione delle richiamate attività musicali anche mediante l'inserimento nella programmazione culturale del Comune dei concerti e delle iniziative di cui al precedente punto 3.2, individuando idonei spazi.

Sono a carico del Comune:

le manutenzioni straordinarie dell'immobile e delle sue pertinenze e le opere che si dovessero rendere necessarie relativamente agli impianti elettrici, idrici e di riscaldamento.

ART. 7 – DURATA

La presente convenzione avrà decorrenza dal 1/07/2022 al 3/06/2024 e potrà essere rinnovata con atto espresso per una durata non superiore a ulteriori anni due dal 1/07/ 2024 al 30/06/2026.

ART. 8 – RISOLUZIONE E FACOLTA' DI RECESSO

Nel caso sia accertata per qualsiasi causa l'impossibilità del concessionario di far fronte agli impegni di cui alla presente convenzione la stessa sarà risolta di diritto mediante presa d'atto della Giunta Comunale.

Il concessionario ha facoltà di recedere, per giustificati motivi, dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre mesi. In tal caso il concessionario rimborserà agli iscritti le tariffe di frequenza eventualmente riscosse in proporzione ai mesi di lezione non svolti.

La presente convenzione può essere concordemente modificata, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto a fronte di eventi o fatti non previsti e/o per una migliore gestione dei rapporti intercorrenti tra le parti coinvolte.

In questo caso tutte le spese relative saranno a carico del richiedente la modifica.

Costituiscono motivo di anticipato scioglimento:

- a) la cessione o la subconcessione parziale o totale a terzi senza consenso dell'Amministrazione;
- b) il mancato pagamento del canone annuo previa messa in mora da parte del Comune;

- c) il mancato rispetto degli impegni assunti nella proposta progettuale previa diffida del Comune.
- d) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione della Convenzione.

ART. 9 – RICONSEGNA DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

I locali, gli impianti e le loro attrezzature e arredi concessi in uso dovranno essere riconsegnati al Comune concedente al termine della presente convenzione in condizione di uso normale e di regolare funzionamento.

L'Amministrazione Comunale può sospendere in tutto o in parte la vigenza della presente convenzione per motivi di straordinaria urgenza, per effetto dei quali sia necessario garantire interessi di pubblica utilità. In tali circostanze non è ammesso a favore del concessionario alcun diritto di risarcimento.

ART. 10 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario risponderà di eventuali danni a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività previste o comunque svolte nell'ambito della struttura concessa in gestione e per l'intera durata della concessione, sollevando al riguardo l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

A tale fine il concessionario dovrà stipulare apposita assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro (RCTO) per gli eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento di attività.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le parti concordano che definiranno amichevolmente qualsiasi controversia possa generarsi dalla convenzione; qualora ciò non fosse possibile le stesse rimettono la definizione della controversia al giudizio del foro ordinario.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e a spese del concessionario.

Per il Comune Pescia

Il Presidente/ legale rappresentante
